

SCUOLA DI IPNOTERAPIA COGNITIVA THOMAS DOWD
(Scuola di Specializzazione in 'Ipnoterapia Cognitiva' - COD. N. 366)
ENTE GESTORE: EMERCRIM® - Codice Fiscale: 942807304485

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO

ARTICOLO 1. La Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia denominata «Scuola di Ipnoterapia Cognitiva Thomas Dowd» (Ente Gestore EMERCRIM® con Codice Fiscale 942807304485, Ente Riconosciuto) da qui in avanti, 'Scuola', ha lo scopo di qualificare i suoi allievi alla psicoterapia presso gli Ordini Professionali degli Psicologi e dei Medici e, in particolare, di formare degli specialisti in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale della 'ipnoterapia cognitiva' come dall'articolato che segue e dalle indicazioni o prescrizioni del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca nel merito dei singoli articoli; in caso di contrasto tra quanto di seguito espresso e quanto prescritto dal sistema dell'Ordinamento Giuridico in vigore, in generale, e del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, in particolare, prevalgono automaticamente questi ultimi. La Scuola si articola in quattro anni accademici ma, in caso di adeguamento a normative istituzionali, può articolarsi in cinque AA. La Scuola rilascia il titolo universitario di 'Specialista in Psicoterapia'.

ARTICOLO 2. La suddetta formazione (in ipnoterapia cognitiva), il cui modello metodologico e teorico culturale è quello allegato alla domanda di abilitazione della Scuola presso il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, risulta coerente agli ambiti di studio e di ricerca dell'Ente Gestore con particolare riferimento al trattamento del *Post Traumatic Stress Disorder* (o disturbo acuto da stress) a seguito di attacchi terroristici o di eventi catastrofici colpendi persone e cose ovvero al sostegno e al soccorso psicologico d'urgenza (per emergenze sanitarie, da catastrofi naturali o artificiali, da attacchi terroristici, da attacchi bellici, da ribellismi sociali, da crimini violenti, da eventi, situazioni o condizioni analoghe).

ARTICOLO 3. La Scuola è aperta ai soli laureati di secondo livello in Medicina e Chirurgia e in Psicologia (o equiparati, per i laureati all'estero con certificazione di equipollenza rilasciata da organi istituzionali o per i laureati precedente ordinamento) già iscritti ai rispettivi albi professionali (o che supereranno l'Esame di Stato abilitante all'esercizio della professione entro la prima sessione utile dalla data di inizio dei corsi e che provvederanno all'iscrizione all'Albo di competenza entro i successivi trenta giorni dall'abilitazione).

ARTICOLO 4. Gli anni di corso della Scuola sono quattro, suddivisi in due bienni, e comprendono, lezioni in aula, attività seminariali, laboratori, esercitazioni e tirocini presso strutture pubbliche e private, supervisioni e quant'altro utile alle finalità didattiche e statutarie della Scuola. In caso di passaggio ai cinque anni di corso, la Scuola sarà divisa in un triennio e in un biennio con relativo adeguamento proporzionale dei carichi didattici, del tirocinio, delle supervisioni e di quant'altro.

ARTICOLO 5. Il tirocinio degli allievi ha una durata annua non inferiore alle centocinquanta ore e verrà effettuato presso strutture, pubbliche o private, che permettano ai tirocinanti di essere seguiti sia durante il tirocinio che in aula (durante i resoconti delle esperienze) da uno o più supervisori nominati dal Direttore della Scuola e/o dal Responsabile della Struttura ospitante.

ARTICOLO 6. La frequenza della Scuola è obbligatoria con una tolleranza, per le assenze, pari al venti per cento del totale delle ore di lezione teoriche, pratiche, esercitative e del tirocinio. Si applicano le norme previste dal regolamento universitario dell'Università degli Studi di Firenze per quanto attiene la sospensione dell'iscrizione e alla ripetizione degli anni accademici per le Scuole di Specialità. È ammessa, salvo regolamento e prescrizioni dell'Organo Amministrativo dell'Ente Gestore, la possibilità, per le sole lezioni teoriche frontali, di fruire le stesse mediante piattaforme interattive sulla rete *web*.

ARTICOLO 7. Le lezioni (con calendario redatto, almeno, semestralmente) sono concentrate in una o più giornate settimanali con un massimo di otto ore a giornata. Le lezioni potranno svolgersi oltre che nella Sede Didattica della Scuola, anche presso Strutture Pubbliche o Private, Universitarie e non, per speciali occasioni o eventi; tali lezioni non potranno superare, nel corso dell'anno, un terzo delle lezioni presso la Sede Didattica.

ARTICOLO 8. Ogni specializzando, prima dell'inizio del corso, verrà debitamente assicurato, secondo la normativa vigente, per tutti i luoghi e le attività svolte (didattiche, seminari, di laboratorio, di tirocinio, di supervisione e quant'altro) sia in ordine alla responsabilità civile verso terzi che per gli infortuni.

ARTICOLO 9. Alla Scuola si accede mediante concorso per titoli e per esami. Gli esami comprendono una o più prove teoriche (anche sotto forma di questionario), uno o più colloqui, una o più somministrazioni di test psicodiagnostici, nonché una prova pratica di comprensione della lingua in inglese, volti a valutare le capacità, le attitudini e gli interessi per intraprendere il percorso formativo secondo l'indirizzo scientifico culturale della Scuola. La graduatoria è unica per tutti i candidati, medici e psicologi, iscritti o iscrivendosi ai relativi albi professionali. Il presente Articolo non si applica qualora il numero degli aspiranti all'iscrizione ai corsi risulti inferiore al numero massimo di allievi consentito dal Ministero della Ricerca per la Scuola, per i quali varrà solo il possesso dei requisiti obbligatori (cfr. qui Art. 3).

ARTICOLO 10. La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività di tirocinio e di supervisione sono affidati sia a docenti e ricercatori delle università italiane e straniere di specifica qualificazione e sia a personale con documentata esperienza nel settore della psicoterapia, coerente con il modello scientifico culturale della Scuola.

ARTICOLO 11. Gli organi della Scuola, nominati dall'Organo Amministrativo dell'Ente Gestore, sono: il Direttore Scientifico, Il Comitato Scientifico, il Consiglio di Direzione, il Consiglio dei Docenti, dei Didatti e dei Supervisor (per brevità, 'Consiglio dei Docenti'), il Segretario. Ad eccezione del Direttore Scientifico e del Comitato Scientifico, gli altri organi possono non attivarsi qualora la loro funzione non risulti necessaria al regolare funzionamento della Scuola potendo le relative funzioni essere svolte dal Direttore Scientifico e dai suoi collaboratori.

ARTICOLO 12. Il Direttore Scientifico presiede il Consiglio di Direzione e il Consiglio dei Docenti, è membro di diritto del Comitato Scientifico, ed inoltre: ha la rappresentanza e la responsabilità economico tecnica per gli atti economici ed amministrativi della Scuola; coordina e cura gli adempimenti previsti dalla legge, secondo le direttive ministeriali; nomina i membri del Consiglio dei Docenti; nomina i Docenti, i Didatti ed i Supervisor su proposta del Consiglio di Direzione e del Comitato Scientifico; nomina i collaboratori ai quali può delegare alcune funzioni organizzative; nomina i Membri Esperti del Comitato Scientifico per impossibilità o rinuncia a parteciparvi di quelli proposti nell'istanza di abilitazione della Scuola. Il Direttore Scientifico, previa notifica al Ministero dell'Università e della Ricerca, ha la facoltà di variare, non oltre il 20%, il numero dei docenti e dei didatti nonché le discipline a ciascuno affidate rispetto a quelle notificate nell'istanza di abilitazione della Scuola e di attuare le conseguenti modifiche al Piano Didattico della Scuola dopo la relativa approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. Per impossibilità o rinuncia del Direttore Scientifico (indicato nell'istanza di abilitazione della Scuola) a svolgere i suoi compiti è l'Organo Amministrativo dell'Ente Gestore della Scuola a nominare altro Direttore Scientifico provvedendo alla relativa notifica al Ministero competente e al conferimento dell'incarico solo dopo l'approvazione del nuovo Direttore Scientifico da parte dello stesso Ministero.

ARTICOLO 13. Il Comitato Scientifico è formato dal Direttore della Scuola, da due a sei Membri Esperti - Didatti della Scuola - e da un Docente Universitario di Ruolo Ordinario (nelle discipline indicate all'Art. 8, comma 3 del D.M. 11/12/1998, n. 509) che non insegna nella Scuola, nominato dall'Organo Amministrativo dell'Ente Gestore. Il suddetto Docente assume la carica di Presidente del Comitato Scientifico ed è il responsabile, quale Garante Esterno, dei contenuti culturali e scientifici della Scuola, del buon funzionamento didattico della stessa e a sua cura la trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di una relazione illustrativa l'attività scientifica e didattica svolta dalla Scuola nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo ovvero su ogni altro dato richiesto dal suddetto Ministero (nei modi, nelle forme e nei tempi indicati dal Ministero stesso). Può riunirsi tutte le volte che il Presidente o il Direttore Scientifico lo ritengano opportuno, mediante convocazione dei partecipanti da parte del richiedente (anche mediante email). Il Comitato e le conseguenti deliberazioni sono valide con la partecipazione (oltre che del Presidente del Comitato) di almeno tre componenti; il voto del Presidente del Comitato, in caso di parità, vale doppio. Per impossibilità o rinuncia del Presidente del Comitato Scientifico (indicato nell'istanza di abilitazione della Scuola) a svolgere i suoi compiti è l'Organo Amministrativo dell'Ente Gestore della Scuola a nominare altro Garante Esterno provvedendo alla relativa notifica al Ministero competente e al conferimento dell'incarico solo dopo l'approvazione del nuovo Garante da parte dello stesso Ministero.

ARTICOLO 14. Il Consiglio di Direzione, composto dal Direttore Scientifico e da, almeno, tre membri scelti tra i più stretti collaboratori della Scuola, prepara i programmi dei corsi e ne controlla l'attuazione, incarica i docenti e i supervisori, valuta le domande di ammissione alla Scuola ed ammette gli aspiranti alle prove concorsuali; compone le commissioni per il concorso di ingresso, per gli esami intermedi e finali; stila la graduatoria di ammissione alla Scuola e i verbali per gli esami intermedi e finali; ascolta periodicamente il parere degli allievi, dei docenti e dei supervisori; provvede all'allontanamento dalla Scuola degli allievi che, per gravi motivi, non siano più ritenuti idonei alla frequenza della Scuola; compone annualmente l'elenco dei Docenti relatori alle tesi finali degli allievi a conclusione del percorso formativo; controlla l'operato della Segreteria amministrativa; riferisce periodicamente sull'andamento della Scuola all'Organo Amministrativo e al Comitato Scientifico.

ARTICOLO 15. Il Segretario è responsabile dell'andamento organizzativo e amministrativo della Scuola e risponde del suo operato al Consiglio di Direzione.

ARTICOLO 16. Il Consiglio dei Docenti è un organismo consultivo formato dai Docenti, dai Didatti e dai Supervisori, in numero massimo di cinque, che insegnano abitualmente nella Scuola, nominati dal Direttore Scientifico; ha il compito di: fornire indicazioni sull'attività didattica-formativa della Scuola (con riferimento alla formazione, agli insegnamenti teorici, alle supervisioni, ai tirocini e alle modalità degli esami) ed esprimere un giudizio all'Organo Amministrativo dell'Ente Gestore sull'attività della Scuola e su quelle svolte dagli allievi.

ARTICOLO 17. I Docenti della Scuola sono Docenti Universitari e Professionisti di provata esperienza nella materia a loro assegnata, iscritti da almeno cinque anni negli elenchi degli Psicoterapeuti presso gli Albi di competenza. I Supervisori (iscritti da almeno cinque anni negli elenchi degli Psicoterapeuti presso gli Albi di competenza) si occupano della supervisione clinica degli Allievi sia all'interno della Scuola sia durante le attività di tirocinio obbligatorio.

ARTICOLO 18. Per essere ammessi alla Scuola i candidati dovranno presentare entro la data stabilita dal Consiglio di Direzione: la domanda di ammissione solo se in possesso dei requisiti di cui all'articolo sub 3; un curriculum vitae corredato del certificato di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti e l'iscrizione all'albo di pertinenza; la copia di un documento di identità e due fotografie formato tessera; la copia di attestati e di altri percorsi formativi effettuati attinenti alla psicoterapia ed altri titoli o qualifiche valutabili; la ricevuta del versamento della quota per le procedure di ammissione.

ARTICOLO 19. Qualora il candidato non sia ancora iscritto all'albo professionale di pertinenza, dovrà produrre una sottoscrizione attestante l'impegno a sostenere l'esame di abilitazione entro la prima sessione utile dall'inizio dei corsi e a regolarizzare l'iscrizione al relativo albo di competenza entro trenta giorni dall'abilitazione stessa, pena la non ammissione alla Scuola e la perdita delle quote già corrisposte.

ARTICOLO 20. Il numero massimo dei posti disponibili per ogni annualità è pari a 20 (venti) ma potrà essere ridotto, su accettazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, a 12 (dodici) o a 6 (sei) con riferimento alla domanda di abilitazione della Scuola e al relativo decreto abilitativo. Le domande di ammissione verranno valutate dal Consiglio di Direzione che assegnerà un punteggio per ogni prova e titolo presentato come da tabella all'Art. 22. I candidati dovranno sostenere uno o più colloqui a verifica delle proprie attitudini alla pratica clinica e delle motivazioni alla formazione in psicoterapia, oltre alla valutazione dei percorsi terapeutici effettuati e dei risultati di eventuali test psicodiagnostici.

ARTICOLO 21. A parità di punteggio varrà la data di presentazione della domanda di ammissione alla Scuola, a parità di presentazione della domanda, la maggiore età anagrafica. La comunicazione dell'ammissione, o dell'esclusione, del candidato alla Scuola sarà comunicata con lettera raccomandata o via email entro trenta giorni dalla conclusione della selezione. All'avvenuta comunicazione di ammissione alla Scuola, gli allievi dovranno, entro 15 giorni, presentare domanda di iscrizione al primo anno di corso, mettersi in regola con il pagamento della prima rata della retta annuale, prendere visione e sottoscrivere il contratto di ammissione alla Scuola, il Regolamento della Scuola, il documento sulla *privacy*. In caso di non ottemperanza di quanto indicato, il candidato sarà considerato rinunciario e al suo posto subentrerà il candidato che segue in graduatoria.

ARTICOLO 22. Punteggi per la valutazione delle prove e dei titoli per l'ammissione alla Scuola.

Titoli e Prove	Specifiche	Punteggio
Voto di laurea	Fino a 90	3 punti
Voto di laurea	Da 91 a 99	5 punti
Voto di laurea	Da 100 a 105	10 punti
Voto di laurea	Da 106 a 110	15 punti
Voto di laurea	110 e Lode	25 punti
Curriculum	Ogni Laurea successiva	10 punti
Curriculum	Per ogni Specialità Universitaria	25 punti
Curriculum	Per ogni Perfezionamento Universitario Annuale	5 punti
Curriculum	Per ogni Dottorato di Ricerca o Ph.D	30 punti
Curriculum	Per ogni Master di II Livello (solo se attinente)	7 punti
Curriculum	Frequenza di un Dottorato (Ph.Ds)	15 punti
Curriculum	Formazione in Psicoterapia (certificata)	Max 30 punti
Curriculum	Pubblicazioni scientifiche (con DOI) sulla materia	Max 30 punti
Curriculum	Percorso psicoterapeutico (certificato)	Max 20 punti
Colloquio	Motivazione	Max 15 punti
Colloquio	Attitudine	Max 15 punti

ARTICOLO 23. Gli allievi che al momento dell'iscrizione al primo anno di Corso non abbiano ancora sostenuto l'Esame di Stato, dovranno dare immediata comunicazione del superamento, ovvero del non superamento, alla prima sessione utile dall'inizio del Corso. In caso di non superamento, la frequenza al Corso verrà immediatamente sospesa e la quota versata fino al momento non sarà restituita ma tenuta come anticipazione sulla eventuale nuova iscrizione al primo anno del Corso successivo. Gli allievi che avranno superato l'esame sono tenuti all'iscrizione al proprio Ordine Professionale producendo la certificazione relativa entro i successivi sessanta giorni.

ARTICOLO 24. Ad ogni allievo verrà consegnato, all'atto dell'immatricolazione, un libretto formativo contenente sezioni specifiche per ogni elemento o dato relativo ai contenuti teorico-pratici sviluppati nel quadriennio (o nel quinquennio) divisi per annualità, attestante: la frequenza agli insegnamenti di Area Generale; la frequenza alla Formazione Pratica; l'attività di ricerca clinica e metodologica svolta; le attività formative integrative effettuate; l'attività di tirocinio svolta ed ogni altra prevista dal presente Regolamento; il superamento dell'esame di passaggio dal primo al secondo biennio (o dal biennio al triennio). La compilazione del libretto avverrà a cura dei docenti, dei didatti, dei supervisor, dei responsabili del tirocinio e dei percorsi di psicoterapia e di quanti altri referenti per le singole attività intraprese.

ARTICOLO 25. Il libretto formativo è un documento personale dell'allievo che attesta il processo formativo in atto e di cui non esiste copia. La perdita del libretto dovrà essere denunciata alla Scuola che provvederà a consegnarne uno nuovo, richiedendo una quota per la riammissione come da prospetto economico (o prospetto delle tasse di frequenza) consegnato all'atto dell'iscrizione, e ricompilandolo per la parte che gli attiene; l'allievo dovrà far compilare nuovamente dai referenti formativi la parte di formazione avvenuta esternamente alla Scuola.

ARTICOLO 26. La valutazione intermedia del passaggio dal primo al secondo biennio sarà effettuata mediante un esame scritto (anche sottoforma di test a risposte multiple) sugli insegnamenti relativi all'annualità frequentata ed un colloquio individuale con un Didatta o Supervisore scelto dal Consiglio di Direzione. Condizione essenziale per l'ammissione agli esami sarà la consegna del libretto formativo compilato in ogni sua parte dal quale risulti: la frequenza alle attività didattiche di aula (o via web) non inferiore all'ottanta per cento delle ore previste; la certificazione delle ore di psicoterapia individuale o di gruppo se richieste; la frequenza a seminari o convegni, interni od esterni alla Scuola, per le ore previste; il completamento della parte relativa alla attività di ricerca clinica e metodologica; la certificazione delle ore di tirocinio svolte presso le strutture convenzionate con la Scuola.

ARTICOLO 27. Oltre all'esame scritto di cui al precedente articolo, qualora il Direttore Scientifico lo ritenga opportuno, l'allievo dovrà sostenere una prova pratica consistente nella valutazione di una seduta video-registrata del candidato nonché produrre una relazione scritta sull'esperienza di crescita personale dei primi due anni di Corso. Il Consiglio di Direzione formulerà per ciascun allievo una valutazione globale espressa in settantesimi, dove 40 è il punteggio minimo per il superamento della prova, e proporrà al Direttore Scientifico l'ammissione, ovvero la non ammissione, all'anno, al biennio (o al triennio) successivo informando nel merito la Segreteria Amministrativa.

ARTICOLO 28. Qualora il Consiglio di Direzione formuli la non ammissione, dovrà produrre una relazione sottoscritta dai Docenti, dai Didatti e dai Supervisor che hanno seguito l'allievo che verrà discussa e approvata, o non approvata, dal Consiglio di Direzione, e comunicata all'allievo. La decisione di non ammissione è inappellabile e l'allievo che intenda ripetere l'annualità è tenuto al pagamento della quota annuale ridotta nella misura del 50 per cento.

ARTICOLO 29. Per l'ammissione all'esame finale l'allievo dovrà: presentare il libretto formativo dal quale risulti in regola con le attività di cui al presente Regolamento; essere in regola con i pagamenti delle rette annuali; essere in regola con il pagamento della tassa di ammissione all'esame. L'esame finale consiste nella presentazione e nella discussione di un elaborato scritto su un argomento clinico scelto dall'allievo ed approvato dal Consiglio di Direzione di fronte alla Commissione di Esame nominata dal Consiglio di Direzione stesso. L'esito dell'esame finale verrà espresso con votazione per un massimo di settanta settantesimi e l'eventuale menzione della 'lode'. Sul certificato di diploma di specializzazione saranno indicate: il monte ore totale della formazione, la data di inizio e la data di conclusione del corso.

ARTICOLO 30. Gli allievi ammessi all'esame finale che intendessero sostenerlo in sessioni successive a quella prevista per il loro anno, sono tenuti al pagamento di una retta per ciascuna annualità fuori corso. La retta è fissata annualmente dal Consiglio di Direzione e visibile nei prospetti informativi consegnati e controfirmati dall'allievo all'inizio del primo anno accademico.

ARTICOLO 31. La consegna del diploma avviene quando l'allievo: ha terminato il monte ore totale per la formazione teorico-pratica prevista per almeno l'ottanta per cento; ha certificato le ore di percorso psicoterapeutico individuale o di gruppo obbligatorie; ha concluso il tirocinio e presentato la certificazione; ha sostenuto con profitto l'esame finale; è in regola con il pagamento delle rette dovute. All'allievo verrà consegnato il Diploma di Specialista in 'Ipnoterapia Cognitiva' con indicazione del voto finale ma solo se con lode.

ARTICOLO 32. Ogni allievo dovrà svolgere un'attività di Tirocinio per non meno di centocinquanta ore annuali, come all'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 509/1998, presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento anche in situazioni di stress.

ARTICOLO 33. L'allievo potrà richiedere la sospensione dalle attività didattiche della Scuola inoltrando una richiesta scritta al Consiglio di Direzione che avrà la facoltà di concederla dopo aver valutato le motivazioni dell'allievo. La sospensione può essere concessa per un massimo di cinque annualità e prevede, all'atto della ripresa del corso, il pagamento della quota indicata nel prospetto dei pagamenti consegnato all'atto di iscrizione alla Scuola. In caso di maternità, di precettazione militare, di vincita di concorso per dottorato o assimilati, l'allievo non dovrà corrispondere la tassa di sospensione per l'anno in corso e per i successivi anni fino ad un massimo di cinque.

ARTICOLO 34. La retta di immatricolazione non comprende: la valutazione dei titoli presentati dall'aspirante allievo; uno o più colloqui o la somministrazione test motivazionali, attitudinali o psicodiagnostici; la consegna del libretto formativo all'accoglimento della domanda; l'assicurazione personale prevista dalla normativa vigente per le attività svolte in Sede che comporteranno una spesa di segreteria a carico dell'aspirante stabilita di anno in anno dall'Organo Amministrativo dell'Ente Gestore della Scuola.

ARTICOLO 35. Oltre alla retta per la frequenza annuale alle attività didattiche della Scuola ogni iscritto sarà tenuto anche al pagamento della quota sociale annuale prevista per la categoria 'studenti' dell'Ente Gestore come previsto dallo Statuto dell'Ente stesso. Quanto non espressamente indicato è da considerarsi a carico dell'allievo. Le rette annuali possono subire variazioni su indicazione del Consiglio di Direzione che le applicherà a partire da ogni nuova immatricolazione, ma l'eventuale aumento della retta non sarà applicata agli allievi che già frequentano il primo biennio fino alla conclusione del biennio stesso con l'unica eccezione dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato periodicamente dall'Istat (indice generale F.O.I.) sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'Art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 - che evidenzia una variazione percentuale rispetto all'anno precedente superiore al dieci per cento: in tale evenienza, le rette annuali devono considerarsi proporzionalmente incrementati nella misura del cinque per cento per un incremento del suddetto indice compreso tra il 10 e il 15 per cento e proporzionalmente per incrementi superiori.

ARTICOLO 36. L'anno accademico della Scuola inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. La quota di iscrizione alla Scuola è semestrale, anticipata, da pagarsi entro il decimo giorno dall'iscrizione ma potrà essere pagata mensilmente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. La seconda rata semestrale deve essere pagata entro il 5 (cinque) luglio di ogni anno e parimenti può essere rateizzata. Il prospetto dei pagamenti delle rette annuali con le relative scadenze verrà consegnato ad ogni allievo all'atto dell'immatricolazione. Eventuali ritardi nei pagamenti saranno registrati e, nel caso di ritardo nei pagamenti oltre i 3 (tre) mesi, il Consiglio di Direzione ha facoltà di sospendere l'allievo dalla Scuola. La retta di iscrizione alla Scuola potrà assumere la forma di quota sociale di iscrizione all'Ente Gestore della Scuola.

ARTICOLO 37. La spesa di segreteria per l'ammissione all'esame finale comprende: la supervisione dell'elaborato scritto prodotto dall'allievo; la discussione della Tesi di Specializzazione di fronte alla Commissione della Scuola; la consegna del Diploma di Specializzazione. Anch'essa potrà essere inglobata nella quota sociale di iscrizione all'Ente Gestore della Scuola.

ARTICOLO 38. Per ogni controversia con la Scuola gli allievi sottoscriveranno l'impegno a non ricorrere alla A.G.O. ma al Servizio di Arbitrato e/o di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Firenze.

ARTICOLO 39. Per ogni altro dato od elemento organizzativo della Scuola potrà farsi riferimento alla vigente normativa per organizzazioni analoghe, al Codice Civile, al Codice del Consumatore, alle più consolidate prassi della Pubblica Amministrazione e, in particolare, ai regolamenti delle Scuole di Specialità dell'Università degli Studi di Firenze.

Firenze, 22 settembre 2022

Dott. Patrizio Borella

(già legale rappresentante dell'Ente Gestore della
'Scuola di Ipnoterapia Cognitiva' N. 243, abilitata con D.M. 679/2015, di cui all'istanza di riabilitazione
con la nuova denominazione 'Scuola di Ipnoterapia Cognitiva Thomas Dowd' Cod. Miur n. 366
col nuovo Ente Gestore 'EMERCRIM', Codice Fiscale: 942807304485

